



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO  
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

[comune@ripesanginesio.sinp.net](mailto:comune@ripesanginesio.sinp.net)

[www.ripesanginesio.sinp.net](http://www.ripesanginesio.sinp.net)



RIPE – Città d'Arte Contemporanea

Prot.n. 2355

Ripe San Ginesio, li 13/06/2017.

## ORDINANZA n. 58/2017

**OGGETTO:** Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nei giorni 07, 08, 09 Luglio 2017 in occasione della pubblica manifestazione denominata “Borgo futuro festival 2017”.

### IL SINDACO

**Premesso** che nei giorni 07, 08, e 09 Luglio 2017 nel capoluogo del Comune di Ripe San Ginesio si svolgerà la pubblica manifestazione denominata “Aspettando Borgo Futuro Festival 2017” ;

**Dato** che la manifestazione si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 03.00 del giorno successivo;

**Preso atto** che l'evento richiamerà un alto numero di persone che farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato ;

**Ritenuto** per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;

**Visto** l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ;

**Vista** la Legge Regionale n. 27/2009;

**Vista** la Legge n. 287/1981;

### ORDINA

Che, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **nei giorni 07, 08, e 09 Luglio 2017 dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo:**

**COMUNE DI RIPE SAN GINESIO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**



**- Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,** autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.) presenti all'interno del Centro Storico di Ripe San Ginesio.

**- Di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.**

**- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.**

**- Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

**DISPONE**

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Loro Piceno;
- trasmessa alla locale Polizia Locale;
- notificata alle **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, autorizzate anche in forma temporanea, e alle attività di commercio di prodotti alimentari presenti nel capoluogo.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.**

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

